

Allegato D – Documento di orientamento per l’assegnazione della riserva nazionale del 6%

CARATTERI GENERALI DELLA RISERVA NAZIONALE DI PREMIALITÀ

L’Italia ha accolto con grande interesse il principio della premialità introdotto dai Regolamenti sui Fondi Strutturali, considerando la premialità una leva per innalzare la qualità della programmazione e della gestione dei programmi. Per questo motivo, alla riserva del 4% prevista dal Regolamento (CE) n. 1260/1999, ha aggiunto un’ulteriore riserva del 6% circa.

I criteri per l’assegnazione della **riserva nazionale del 6%** fanno riferimento ai principi che maggiormente connotano il QCS sotto il profilo dell’innovazione nel meccanismo di programmazione.

Un primo principio è quello dell’*avanzamento istituzionale*, per il quale sono stati individuati una serie di criteri rappresentativi del processo di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione, di riforma di alcuni settori nei quali si concentrerà un ammontare considerevole di risorse del QCS e di predisposizione di procedure amministrative ed organizzative che faciliteranno la gestione dei Fondi Strutturali e le decisioni di spesa.

L’*integrazione* della programmazione territoriale e dei suoi interventi attuativi e la *concentrazione* degli interventi verso un numero ridotto di obiettivi sono gli altri due principi rispetto ai quali verrà assegnata la riserva nazionale.

I CRITERI

Di seguito vengono fornite indicazioni puntuali sui criteri rilevanti ai fini della riserva nazionale del 6%. Per quanto riguarda in particolare i criteri di avanzamento istituzionale essi potranno trovare, con il consenso del Comitato di Sorveglianza, una diversa formulazione sulla base di condivise ragioni di opportunità o di merito. Ciò potrà riguardare anche la fissazione del livello delle soglie o l’eventuale introduzione di meccanismi di ponderazione che garantiscano ex-ante eque possibilità di accesso alla riserva.

I criteri adottati per l’assegnazione della riserva sono in generale gli stessi per tutti i programmi. Tuttavia, la natura monotematica o settoriale dei Programmi Operativi Nazionali e la presenza di competenze ed ambiti di intervento spesso territorialmente predefiniti non permettono di misurare il criterio di concentrazione dei PON secondo le modalità qui definite. Ciò suggerisce di eliminare tale criterio dalle modalità di assegnazione della riserva di performance dei PON per i quali la riserva del 6% sarà assegnata esclusivamente sulla base di criteri di avanzamento istituzionale e di integrazione.

Le scadenze per il soddisfacimento dei requisiti sono generalmente indicate quando anteriori alla data della verifica finale. Quando non specificato, il requisito deve essere soddisfatto entro la data di presentazione della relazione finale (2002).

I requisiti relativi al contenuto del Complemento di programmazione si riferiscono alla versione del Complemento inviata alla Commissione entro 3 mesi dall'approvazione del Programma Operativo ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Per alcuni criteri si precisano i documenti di orientamento e/o le amministrazioni che potranno essere coinvolte nel monitoraggio.

A. CRITERI DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

CRITERI VALIDI PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E CENTRALI

1. *Conferimento degli incarichi dirigenziali in base al D.Lgs. n. 29/93
Recepimento del D.Lgs. n. 29/93 e operatività delle deleghe ai dirigenti*

La Regione o l'Amministrazione centrale forniranno evidenza del recepimento del D.lgs 29/93, del livello di delega conferito ai dirigenti e dell'effettiva operatività di tale delega.

2. *Attivazione dell'unità di controllo interno di gestione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 286/99*

Per il soddisfacimento del criterio, la Regione o l'Amministrazione centrale dovranno fornire la documentazione disponibile relativamente e limitatamente a:

- atto di individuazione dell'unità o delle unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
- predisposizione di un piano di formazione del personale;
- creazione di un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione (art.17, comma1, lettera a , L.59/97);
- costituzione di un'iniziale base di dati che serva ad alimentare il sistema di valutazione dei dirigenti;
- procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili.

3. *Creazione e funzionamento dei Nuclei di Valutazione ai sensi dell'art. 1 della L. 144/99*

Entro dicembre 2000, costituzione e avvio dei Nuclei di Valutazione ai sensi dell'art.1 della l.144/99

Per ritenere soddisfatto il criterio:

- l'Amministrazione dovrà fornire evidenza della costituzione e della nomina dei componenti entro il 31 Dicembre 2000
- l'Amministrazione dovrà inoltre predisporre, come allegato all'ultima relazione annuale, un rapporto delle attività svolte dai nuclei relativamente alle competenze individuate nel "Modello di riferimento orientativo per la costituzione dei nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 10/2/2000 o nel regolamento o altro atto normativo di funzionamento del Nucleo approvato a livello regionale.

4. *Società dell'informazione nella Pubblica Amministrazione*

Entro il 2002 interconnessione in rete del 70% degli enti locali presenti nella Regione.

L'effettiva modalità di misurazione del criterio e la formulazione dello stesso per le Amministrazioni Centrali dovranno essere meglio precisati nella proposta definitiva.

CRITERI VALIDI SOLO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

5. *Sportello unico per le imprese*

Entro giugno del 2001 piena operatività dello sportello unico in un territorio comprendente almeno il 60 per cento della popolazione regionale.

Il criterio si riterrà soddisfatto se la Regione certificherà che entro il 30-6-2001:

- la popolazione dei comuni o delle associazioni di comuni che hanno realizzato e reso pienamente operativo lo sportello unico corrisponde ad almeno il 60% della popolazione regionale; perché lo sportello unico possa essere considerato pienamente operativo è necessario che, a questa data, siano state presentate pratiche allo sportello e che il procedimento sia stato avviato e completato almeno nel 50% dei casi.

Il monitoraggio di questo criterio potrà avvenire di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. *Servizi per l'impiego*

Completamento del percorso istituzionale per l'attuazione della riforma dei servizi dell'impiego e attivazione di un numero di centri per l'impiego in un territorio comprendente almeno il 50 per cento della popolazione regionale.

I servizi per l'impiego rappresentano le azioni, prestazioni, attività erogate dagli organi ricompresi nel "sistema regionale per l'impiego" previsto dall'art. 4 capo II del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. L'importanza dell'attivazione di servizi alla platea degli utenti che cercano di inserirsi nel mercato del lavoro è sancita dall'Accordo tra Ministero del Lavoro e regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Comunità Montane in sede di Conferenza Unificata del 16/12/1999.

Il criterio si riterrà soddisfatto se la Regione certificherà che:

- è completato il percorso istituzionale (nelle diverse specificità regionali) idoneo ad assicurare l'effettivo inizio delle funzioni di erogazione dei servizi sul territorio regionale;
- il numero di centri per l'impiego effettivamente attivati è tale da garantire una copertura della popolazione regionale pari almeno al 50%; si riterrà attivato un centro che svolge almeno le funzioni previste dall'accordo citato per la prima fase: funzioni informativo, orientativo, consulenziale (soprattutto in un ottica di

“intermediazione”), incontro domanda/offerta, promozione dell’accesso al lavoro dei soggetti in difficoltà

Il monitoraggio di questo criterio potrà avvenire di concerto con il Ministero del Lavoro.

7. *Attuazione della pianificazione territoriale e paesistica (TU 490/99)*

Piena operatività su tutto il territorio regionale degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al Testo Unico 490/99.

Per ritenere soddisfatto il criterio, la Regione dovrà fornire evidenza dell’adozione, dell’approvazione e dell’attuazione (attraverso l’adeguamento delle norme e degli strumenti urbanistici) degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica previsti dal TU 490/99.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nel quadro dell’attività di coordinamento, indirizzo e di sorveglianza tecnica svolta per l’attuazione dell’asse “Risorse culturali”, potrà certificare, di concerto con la Regione, il grado di attuazione ed effettiva operatività degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica.

8. *Attuazione del servizio idrico integrato*

Scelta del gestore del servizio idrico integrato per le regioni che si sono dotate di un solo Ambito Territoriale Ottimale (Puglia, Basilicata, Sardegna e Molise). Per le regioni con più Ambiti Territoriali Ottimali scelta del gestore in un numero di ATO che serva almeno il 50% della popolazione regionale.

Per ritenere soddisfatto il criterio, la Regione dovrà fornire evidenza dell’avvenuta assegnazione, in base all’art.9 della L.36/94, della gestione del servizio idrico integrato ad un gestore scelto mediante le forme previste dalla normativa in vigore.

9. *Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali*

Attivazione degli Ambiti territoriali Ottimali e dei relativi piani di gestione.

Per ritenere soddisfatto il criterio, la Regione fornirà evidenza dell’avvenuta :

- emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO e per la disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- istituzione degli organismi che rappresentano la forma di cooperazione prescelta;
- determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza;
- predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.

10. *Istituzione e operatività delle ARPA*

Entro il 31-12-2001 completamento del percorso istituzionale e attivazione delle ARPA.

Per ritenere soddisfatto il criterio, le Regioni dovranno fornire evidenza circa l'adempimento, entro il 31-12-2001, dei seguenti passi:

- approvazione della legge regionale di istituzione dell'ARPA,
- nomina del Direttore e degli organi direttivi,
- predisposizione di un regolamento interno di descrizione dell'organizzazione dell'ARPA (qualora ciò non fosse già definito nelle legge regionale)
- assegnazione del personale, trasferimento di dotazioni strumentali e patrimoniali e assegnazione di un bilancio.

Il soddisfacimento di ciascuno dei criteri sopra descritti dà diritto all'attribuzione di una quota-parte delle risorse assegnate all'*avanzamento istituzionale*.

B. CRITERIO DI INTEGRAZIONE

a Attuazione dei PIT (relativamente ai soli POR)

Incidenza degli impegni assunti e delle spese sostenute per i progetti integrati territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti integrati previsti nel programma.

Il QCS ha delineato un concetto di progetto integrato territoriale che, all'interno di una griglia ampia di definizioni, permette di recepire il principio base dell'integrazione. È identificato e reso visibile come PIT quell'insieme di azioni intersettoriali tra loro coerenti, collegate e convergenti che permettono di perseguire uno specifico e ben individuato obiettivo di sviluppo del territorio. Ai fini della valutazione della riserva di performance, il concetto enunciato nel QCS verrà precisato con il consenso del Comitato di Sorveglianza del QCS.

Per questo criterio sono previste due soglie stabilite in base alla performance media di tutte le regioni nell'attuazione dei PIT e valutando la performance di ciascuna regione relativamente alla quota di risorse che ciascuna ha destinato ai PIT.

Per ogni Regione si calcola la percentuale di impegni assunti per i PIT in corso di attuazione sul totale delle risorse destinate ai PIT; tale percentuale è pesata per la quota di risorse destinata ai PIT sull'intero Programma. Si calcola poi per ogni regione il rapporto tra le spese sostenute e gli impegni assunti, sempre pesata per la quota di risorse destinata ai PIT. Vengono premiate le Regioni che presentano sia una percentuale pesata di impegni sia una percentuale pesata di spesa pari almeno al 70% del valore medio (target) calcolato per tutte le Regioni.

Prima soglia:

Raggiungimento di un valore pari almeno al 70% del valore medio (per tutte le Regioni) della percentuale pesata di impegni per i PIT in corso sul totale delle risorse destinate ai PIT e raggiungimento di un valore pari almeno al 70% del valore medio (per tutte le Regioni) delle quote di spesa sostenute sugli impegni assunti per i PIT in corso.

Seconda soglia:

Raggiungimento di un valore pari almeno al valore medio (su tutte le Regioni) della percentuale pesata di impegni per i Progetti Integrati in corso sul totale delle risorse destinate ai Progetti Integrati e raggiungimento di un valore pari almeno al valore medio (su tutte le Regioni) della percentuale di spesa degli impegni assunti per i Progetti Integrati in corso.

Ai fini della valutazione del soddisfacimento del criterio di integrazione, sarà necessario che:

- i Complementi di programmazione contengano le indicazioni richieste al punto 6.4.7 del QCS;
- oltre al rispetto dei requisiti minimi relativi al contenuto del complemento di programmazione, con i rapporti trimestrali di monitoraggio del 2002 si forniscano tutti i dati relativi agli impegni ed alla spesa necessari per il calcolo dei valori target e la verifica del livello di soddisfacimento del criterio da parte di ciascun POR.

b Integrazione delle strategie dei PON nella programmazione territoriale (per i soli PON)

Incidenza degli impegni relativi a interventi che sono oggetto di un Accordo di Programma Quadro, di Accordi di Programma o di altro strumento di programmazione negoziata.

Nel caso dei PON si privilegia un concetto di integrazione che esalti la coerenza delle strategie e delle linee di intervento contenute nei PON e la programmazione territoriale a livello regionale. In questo caso si premia il livello di integrazione valutando la performance di ciascun PON relativamente alla performance degli altri programmi operativi nazionali. Per questo criterio sono previste due soglie che danno accesso a livelli di premialità diversi.

Per ogni programma operativo nazionale si calcola la percentuale di impegni relativi a interventi oggetto di un Accordo di Programma Quadro, di un Accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata assunti entro il 2002, sul totale di impegni previsti nel Complemento di Programma per interventi di tale tipo; tale percentuale è pesata per la quota di impegni previsti, relativi a interventi oggetto di un Accordo di Programma Quadro, di un Accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, sulle risorse dell'intero Programma. Vengono premiati i Programmi che presentano una percentuale pesata di impegni pari almeno al 70% del valore medio (target) calcolato per tutti i PON.

Prima soglia:

La percentuale pesata di impegni assunti relativi ad interventi oggetto di programmazione negoziata è pari almeno al 70% del valore medio, calcolato su tutti i PON, degli impegni relativi ad interventi oggetto di programmazione negoziata.

Seconda soglia:

La percentuale pesata di impegni assunti relativi ad interventi oggetto di programmazione negoziata è superiore al valore medio, calcolato su tutti i PON, degli impegni relativi ad interventi oggetto di programmazione negoziata.

Ai fini della valutazione del soddisfacimento del criterio di integrazione, sarà necessario che:

- i Complementi di programmazione contengano le indicazioni sugli impegni previsti al 2002 per interventi oggetto di programmazione negoziata;
- nella relazione finale per la riserva del 6% siano indicati gli interventi oggetto di programmazione negoziata ed i dati relativi ai rispettivi impegni anche sulla base dei rapporti trimestrale di monitoraggio del 2002.

Per il PON Sviluppo locale questo criterio si riferisce solo agli accordi per i Bandi Territoriali della legge 488/92 per i quali la scelta da parte delle Regioni di idonei criteri per l'identificazione di specifici territori e/o settori di intervento cui destinare una quota di risorse pari al massimo al 50% del totale.

C. CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Concentrazione delle misure (solo per i POR)

Concentrazione delle risorse finanziarie in un numero limitato di misure.

Il criterio scelto per misurare la concentrazione si limita a valutare il livello di concentrazione finanziaria dei fondi strutturali in un numero limitato di misure comparando le attribuzioni finanziarie per misura fra regioni rispetto ai medesimi campi di intervento (assi). Si ipotizza in questo caso che la dimensione finanziaria delle misure riveli la gerarchia degli obiettivi. Si premia dunque il programma operativo che concentra, relativamente agli altri programmi, più risorse su un numero limitato di obiettivi.

Per questo criterio sono previste due soglie stabilite in base alla capacità dei programmi operativi regionali di concentrare le risorse finanziarie per asse prioritario in un numero di misure minore o uguale ad un "valore target". Tale valore è definito, per ogni asse, come il numero medio di misure, per tutti i programmi operativi, in cui si concentra il 75% delle risorse finanziarie. Per ogni POR si confronta, asse per asse, il numero di misure in cui si concentra il 75% delle risorse con il corrispondente "valore target" di asse. Il criterio si ritiene soddisfatto se il numero di misure è più basso o uguale ai valori target. Si stabiliscono due diverse soglie che danno accesso a livelli di premialità diversi.

Prima soglia:

Concentrazione del 75% delle risorse in un numero di misure minore (o uguale) al numero medio di misure in cui sono concentrate il 75% delle risorse per tutti i Programmi Operativi Regionali. Tale soglia deve essere verificata per almeno 4 assi.

Seconda soglia:

Concentrazione del 75% delle risorse in un numero di misure minore (o uguale) al numero medio di misure in cui sono concentrate il 75% delle risorse per tutti i Programmi Operativi Regionali. Tale soglia deve essere verificata per tutti gli assi.

IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI CRITERI

Per assicurare che ciascuna Amministrazione titolare di Programma Operativo abbia la possibilità di aggiudicarsi le riserve di premialità, il Comitato di Sorveglianza del QCS effettua, lungo tutto il periodo precedente l'assegnazione della riserva, il monitoraggio del grado di soddisfazione dei singoli criteri in ciascun Programma Operativo, identificando gli elementi di criticità e suggerendo percorsi che consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun criterio.

Il monitoraggio dei criteri è assicurato da un *gruppo tecnico* composto da esperti del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica del MTBPE e della rete dei Nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica. Il gruppo tecnico assicura la qualità metodologica della valutazione del livello di soddisfacimento dei singoli criteri, l'uniformità di analisi e l'omogeneità di valutazione degli stessi criteri nei diversi programmi.

L'Autorità di gestione di ciascun programma operativo predispone, avvalendosi eventualmente del proprio Nucleo di Valutazione e Verifica, entro il 31-1 dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, una relazione contenente tutte le informazioni utili al monitoraggio dei singoli criteri e la invia alla Autorità di gestione del QCS. Sulla base di tali relazioni, l'Autorità di gestione del QCS presenta al Comitato di Sorveglianza del QCS, per ciascun programma, una relazione sullo stato di soddisfacimento dei singoli criteri in ciascun programma.

Con riferimento ai dati e alle relazioni dell'ultima annualità valida ai fini della riserva nazionale del 6% (2002), l'Autorità di gestione del QCS presenta tempestivamente al Comitato di Sorveglianza del QCS, una proposta di assegnazione della riserva.

Le modalità di assegnazione della riserva nazionale del 6% sono indipendenti da quelle della riserva comunitaria del 4% e consentono di accedervi separatamente.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DEL 6%

Il meccanismo di assegnazione della riserva del 6% è molto flessibile e consente di assegnare anche solo una parte della riserva, a seconda del grado di soddisfazione dei vari criteri. Ad ognuno dei criteri proposti nell'ambito dell'*avanzamento istituzionale* e alle due soglie previste per i criteri di *integrazione* e *concentrazione* è assegnato un punteggio. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun gruppo di criteri è pari a 20. La quota di riserva nazionale assegnata a ciascun programma operativo è determinata dal punteggio totalizzato. Il rispetto di tutti i criteri consente a ciascuna Amministrazione titolare di PO di ottenere il totale della riserva nazionale, in modo proporzionale alla dotazione di bilancio iniziale.

Il Comitato di sorveglianza del QCS, sulla base della proposta dell'Autorità di gestione del QCS, identifica e attribuisce la quota di riserva a cui hanno diritto i singoli programmi operativi. Il Comitato di Sorveglianza, attribuisce anche le risorse eventualmente non distribuite. Le modalità di assegnazione della riserva nazionale per

i POR e per i PON e alcune possibili modalità di assegnazione delle risorse eventualmente non attribuite sono di seguito descritte.

Le risorse attribuite saranno incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

La parte della riserva nazionale non assegnata verrà redistribuita in base al seguente criterio:

- a) redistribuzione proporzionale al punteggio ottenuto (le modalità di assegnazione sono tali da consentire a tutte le Amministrazioni di aggiudicarsi anche una piccola parte della riserva non assegnata);

ed eventualmente ad altri criteri quali:

- b) redistribuzione per premiare comportamenti eccellenti di enti locali o di associazioni sulla base di un'analisi dei progetti;
- c) redistribuzione, solo per i POR, in base ai tassi di variazione di indicatori, quali esportazioni e tasso di disoccupazione femminile, per i quali sono disponibili dati con ritardo temporale limitato e che misurano il contributo al raggiungimento degli obiettivi generali del QCS;
- d) redistribuzione in funzione delle esigenze di riprogrammazione nel frattempo emerse;

secondo modalità che saranno definite dal Comitato di Sorveglianza del QCS.